

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.300.213

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581

ASSTRI



ASSOMARE

**Roma, 22 Gennaio 2013****LAV13022
SM****Oggetto: Lavoro. Comunicazione del lavoro somministrato alle rappresentanze sindacali.**

Il Decreto Legislativo 276/2003, art. 24, comma 4, lett.b) (cd. Riforma Biagi), obbliga l'utilizzatore di lavoratori in somministrazione a comunicare il numero ed i motivi dei contratti conclusi con questa formula durante l'anno solare precedente, alle rappresentanze sindacali unitarie o a quelle aziendali oppure, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il decreto legislativo n. 24/2012, art.18, comma 3 (commentato con la circolare LAV12100 del 3 Aprile 2012), ha previsto una sanzione pecuniaria per il mancato o non corretto adempimento di quest'obbligo, di importo variabile da 250 € a 1250 €. La comunicazione può effettuarsi anche mediante l'associazione dei datori di lavoro a cui l'utilizzatore aderisce o conferisce mandato

Entro il 31 Gennaio p.v., la comunicazione sopracitata deve essere effettuata con riferimento ai contratti di somministrazione conclusi tra il 6 Aprile (data di entrata in vigore del d.lgvo 24/2012 sulle sanzioni) ed il 31 Dicembre 2012. Dal 2013, la comunicazione andrà sempre fatta entro il 31 Gennaio dell'anno solare successivo a quello di riferimento.

Gli interessati possono prelevare al link sotto indicato, la nota del Ministero del Lavoro del 3 Luglio 2012, esplicativa di quanto sopra.

Cordiali saluti